



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 28/05/2021
Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 18/01/2024*

Art. 1 - Oggetto, finalità e obiettivi del servizio

1. Il servizio comunale di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze stabilite dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002.
2. Il servizio è finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica degli alunni.
3. Il servizio deve essere improntato a criteri di qualità, efficienza ed efficacia ed è effettuato dal Comune di Larciano nell'ambito delle competenze proprie stabilite dalla normativa vigente.

Art. 2 - Destinatari del servizio

1. Il servizio di trasporto è rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado residenti nel Comune di Larciano.
2. Il servizio potrà essere esteso anche ai ragazzi non residenti che frequentano le scuole di Larciano a patto che la salita e la discesa sia effettuata ad una fermata ricadente nel territorio comunale. Per tali alunni non si applicano le disposizioni previste al successivo art. 11 "Esonero parziale o totale dal pagamento" del presente regolamento.
3. In casi di particolare difficoltà di gestione del servizio potranno non essere ammessi a fruire del servizio stesso gli alunni che risiedono:
 - rispetto alla sede scolastica, entro 600 metri per la scuola primaria ed entro 800 metri per la scuola secondaria di 1° grado;
 - in una strada in cui, per motivi di spazio e di percorso opportunamente valutati dal personale incaricato al servizio, non sia possibile garantire il transito dello scuolabus in sicurezza, per tutta la durata dell'anno scolastico.

Art. 3 - Domanda d'iscrizione

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio trasporto devono presentare per ogni anno scolastico la domanda d'iscrizione con modalità e termini stabiliti dall'ufficio pubblica istruzione.

2. Non saranno accolte le domande presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti dei servizi scolastici (mensa e pulmino) relativi all'anno scolastico precedente. Gli stessi non potranno usufruire del servizio fino a che non avranno regolarizzato la loro posizione.
3. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
4. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità di posti, l'ufficio pubblica istruzione redige una lista di attesa, distinta per ordine di scuola, in ordine di presentazione della domanda.
5. La presentazione della domanda prevede l'impegno, da parte dei genitori, al pagamento anticipato della tariffa ed al rispetto delle modalità operative stabilite dal Comune.
6. Coloro che non intendono più usufruire del servizio dovranno comunicarlo al Comune per iscritto.

Art. 4 - Modalità di gestione e funzionamento del servizio

1. La gestione ed il funzionamento del servizio sono curati e condotti, in base alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, tramite gestione diretta e/o affidamento a terzi.
2. L'ufficio pubblica istruzione annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, in base alle richieste presentate dagli utenti, predispone il piano organizzativo di trasporto con l'indicazione dei percorsi, delle fermate e degli orari. Il piano organizzativo è redatto tenendo conto dei mezzi a disposizione e della dotazione organica del servizio.
3. In alcune zone del territorio comunale per esigenze di servizio, lo scuolabus potrà trasportare contemporaneamente alunni della scuola primaria e alunni della scuola secondaria di primo grado. L'amministrazione potrà prevedere operatori aggiuntivi su ogni scuolabus per un servizio di accoglienza e accompagnamento durante il trasporto.
4. Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado il servizio è organizzato mediante punti di raccolta contraddistinti con appositi cartelli, ove possibile.
5. Per gli alunni della scuola dell'infanzia il servizio è effettuato a domicilio, ove possibile.

Art. 5 - Presa in consegna del minore

1. I genitori degli alunni iscritti al servizio trasporto scolastico devono garantire la presa in consegna del minore al momento della discesa dallo scuolabus.
2. I genitori possono delegare per questa funzione uno o più adulti di propria fiducia, previa comunicazione da presentare al Comune con le modalità stabilite dall'ufficio pubblica istruzione.
3. In caso di mancata presa in consegna del minore alla discesa, l'autista è autorizzato a continuare regolarmente il giro con il minore a bordo e provvederà a contattare il genitore o il delegato per sollecitare la presa in consegna.
4. Nell'ipotesi in cui detta inadempienza da parte dei genitori o loro delegati si verifichi per due volte, anche non consecutive, il Comune di Larciano sospenderà l'utente dal servizio trasporto fino al termine dell'anno scolastico.

5. I genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado iscritti al servizio trasporto scolastico possono autorizzare la discesa autonoma del minore di anni 14 (Legge n.172 del 4/12/2017, art. 19 – bis). L'autorizzazione dovrà essere presentata con le modalità stabilite dall'ufficio pubblica istruzione.

Art. 6 - Accompagnamento sullo scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento è assicurato nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le risorse a disposizione. A questo servizio si provvede con personale messo a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, cooperative di servizi e altri soggetti idonei.

2. Tale personale vigila il minore controllando, con la dovuta diligenza e attenzione, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità e per quella degli altri.

3. La vigilanza deve essere esercitata dal momento della salita sullo scuolabus fino alla discesa, con la presa in consegna del ragazzo da parte di un genitore o di altro soggetto idoneo.

Art. 7 - Comportamento a bordo

1. Durante la permanenza sugli scuolabus gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi.

2. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e secondo la gravità, su segnalazione degli autisti addetti al trasporto, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto alla famiglia dell'utente e segnalazione al dirigente scolastico della scuola di appartenenza;
- sospensione dal servizio e segnalazione al dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

3. In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto si provvederà a richiedere il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa la quantificazione dei danni stessi.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. L'Amministrazione Comunale curerà che gli utenti, gli operatori, i mezzi utilizzati siano coperti da idonea polizza assicurativa.

Art. 9 - Pagamento del servizio

1. La Giunta Comunale annualmente determina la tariffa che dovrà essere pagata dagli utenti del servizio.

2. Il pagamento della tariffa è richiesto in via anticipata.

3. Le scadenze e le modalità operative di pagamento sono stabilite ogni anno scolastico dall'ufficio pubblica istruzione.

4. La tariffa mensile verrà richiesta per la durata di n. 10 mesi per gli utenti della scuola dell'infanzia e per la durata di n. 9 mesi per gli utenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado.

5. In caso di mancato pagamento della tariffa entro la scadenza stabilita, l'ufficio pubblica istruzione provvederà al sollecito telefonico. Se il pagamento continuerà a non essere effettuato nei termini concordati, l'ufficio provvederà alla comunicazione di sospensione del servizio con apposita lettera che potrà essere consegnata a mano oppure inviata tramite servizio postale.

6. In casi particolari, anche su indicazione dei servizi sociali, l'ufficio pubblica istruzione, sentito l'assessore competente, potrà autorizzare forme di rateizzazione del pagamento.

Art. 10 - Rimborso della tariffa

1. Nessun rimborso tariffario è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per cause di forza maggiore.

2. Non sono previsti rimborsi o riduzioni in caso di assenza temporanea per malattia dell'utente o per qualunque altra causa non dipendente dal servizio.

3. Qualora l'utente durante l'anno scolastico rinunci al servizio o modifichi la modalità di utilizzo rispetto alla domanda di iscrizione, eccezionalmente e per motivate ragioni, l'ufficio pubblica istruzione, sentito l'Assessore competente, potrà provvedere al rimborso totale o parziale della tariffa per il periodo di servizio non usufruito, anche tramite riduzione della rata successiva.

Art. 11 - Esonero parziale o totale dal pagamento

1. L'utente regolarmente iscritto al servizio refezione scolastica, la cui famiglia versi in particolari condizioni economiche disagiate, può ottenere esenzioni totali o parziali dal pagamento della tariffa. L'esonero parziale o totale dal pagamento della tariffa è riconosciuto esclusivamente al minore con residenza nel Comune di Larciano.

2. La situazione economica, patrimoniale e reddituale della famiglia dell'alunno interessato è calcolata in base alla normativa di legge secondo l'Indicatore Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.) del nucleo familiare di riferimento.

3. Annualmente la Giunta Comunale approva modalità e criteri per l'accoglimento della relativa domanda, stabilendo gli scaglioni I.S.E.E. entro i quali potranno essere riconosciute esenzioni o riduzioni parziali del pagamento della tariffa relativa al servizio refezione scolastica.

4. La domanda di agevolazione deve essere presentata ogni anno scolastico con modalità e termini stabiliti dall'ufficio competente.

5. Eccezionalmente e solo se opportunamente motivate, possono essere accolte dalla Giunta Comunale domande di agevolazione tariffaria oltre il termine di scadenza stabilito dall'ufficio competente.

6. In nessun caso potranno essere concessi esoneri parziali o totali dal pagamento con effetti retroattivi.

7. Sono esonerati dal pagamento della tariffa gli alunni portatori di handicap dichiarati invalidi ai sensi della vigente normativa.

8. In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'Assistente Sociale può disporre esenzioni o ulteriori agevolazioni per gli utenti in carico ai servizi sociali per particolari disagi socio-economici.

Art. 12 - Servizio di trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche

1. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può mettere a disposizione degli istituti scolastici con sede nel territorio comunale un determinato numero di ore di utilizzo degli scuolabus o un certo numero di uscite, per favorire la partecipazione ad iniziative al di fuori del contesto scolastico ordinario e comunque da effettuarsi sul territorio o nell'ambito della provincia o di province limitrofe.

2. L'ufficio pubblica istruzione comunicherà, ad inizio anno scolastico, il monte ore e/o il numero di uscite messo a disposizione delle scuole del territorio, che lo dovranno utilizzare in base ad una programmazione ed in modo compatibile con il servizio di trasporto ordinario.

Art. 13 - Altre aree di utenza

1. L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, potrà erogare il servizio trasporto scolastico anche ai ragazzi iscritti ad iniziative extra scolastiche a valenza educativa, sociale, ricreativa realizzate dal Comune o da soggetti terzi con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

Art. 14 - Reclami

1. Eventuali osservazioni, richieste di chiarimenti, lamentele, segnalazioni di disservizio o di irregolarità devono essere inoltrate per iscritto all'Amministrazione Comunale e presentate all'ufficio protocollo.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia e agli atti assunti dalla Giunta Comunale e dal Dirigente del Settore competente, secondo le rispettive competenze.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 29/05/2021

2. Le modifiche al presente regolamento, approvate dal Consiglio Comunale, entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.